Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

Anno 1922 — Roma — Giovedì 3 agosto — Numero 182

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI: *Ordine del giorno per la seduta del 9 agosto 1922.*

LEGGI E DECRETI

LEGGE *6 luglio 1922, n. 1065, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, recante provvedimenti per opere nei canali navigabili del Veneto e nel porto di Venezia-Chioggia.*

REGIO DECRETO *11 giugno 1922, n. 1052, che aggrega gli elettori politici del comune di Nuraxinieddu alla sezione di Massama revocando in parte l'art. 6 (n. 15) del Regio decreto 13 luglio 1913, n. 897.*

REGIO DECRETO *28 maggio 1922, n. 1053, che revoca in parte il R. decreto 13 luglio 1913, n. 895, e aggrega al comune di Trarego gli elettori politici del comune di Viggiona.*

REGIO DECRETO *28 maggio 1922, n. 1054, che revoca il R. decreto 11 maggio 1913, n. 534, col quale fu disposta l'aggregazione degli elettori politici del comune di Terrati alla sezione elettorale di San Pietro Amantea, in provincia di Cosenza.*

REGIO DECRETO *19 febbraio 1922, n. 1063, che approva e rende esecutoria la convenzione per l'acquisto dell'area e la costruzione del nuovo edificio postelegrafico della città di Como.*

REGIO DECRETO *16 luglio 1922, n. 1061, che autorizza l'acquisto e l'adattamento di un edificio per l'impianto di una centrale telefonica automatica nella zona centrale di Roma.*

RELAZIONE E REGIO DECRETO *per la proroga dei poteri del Regio commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Barletta (Bari).*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero dell'interno:* Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 26 dal 26 giugno al 2 luglio 1922 — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Situazione della Banca d'Italia — *Corte dei conti:* Disposizioni nel personale dipendente — — *Ministero per l'industria ed il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per mercoledì 9 agosto 1922, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1065 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente spese per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO — LANZA DI SCALEA — DEVITO — BERTINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1052 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Cagliari in data 29 aprile 1922, con la quale, per ragioni di minore distanza e di più facile accesso, si propone il distacco degli elettori politici del comune di Nuraxinieddu dalla 3ª sezione del comune di Oristano e la loro aggregazione alla sezione di Massama;

Viste le deliberazioni conformi delle Commissioni elettorali dei comuni di Nuraxinieddu, Oristano e Massama rispettivamente in data 31 e 27 gennaio 1922 e 15 aprile 1922;

Visto l'articolo 6 (n. 15) del Regio decreto 13 luglio 1913, n. 897, il quale disponeva l'aggregazione degli elettori politici di Nuraxinieddu alla 3ª sezione di Oristano;

Considerato che la sezione di Massama è già regolarmente inclusa nella tabella generale delle sezioni elettorali politiche, a seguito del decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 928;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 6 (n. 15) del R. decreto 13 luglio 1913, numero 897, è revocato nella parte in cui disponeva la aggregazione degli elettori politici del comune di Nuraxinieddu alla 3ª sezione del comune di Oristano.

Art. 2.

Gli elettori politici del comune di Nuraxinieddu sono aggregati alla sezione di Massama.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1053 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1913, num. 895, il quale disponeva, fra l'altro, che gli elettori politici della frazione Ristolfo del comune di San Pietro Mosezzo fossero aggregati alla sezione elettorale di Casaleggio Novarese, e che gli elettori politici del comune di Viggiona fossero aggregati alla sezione elettorale di Cannero;

Vista la deliberazione in data 27 aprile 1922 della Commissione provinciale elettorale di Novara, la quale propone che gli elettori della frazione Ristolfo suddetta fossero staccati dalla sezione elettorale di Casaleggio Novarese ed aggregati al comune di San Pietro Mosezzo, di cui amministrativamente fanno parte, essendo cessate, con la costituzione del collegio provinciale, le ragioni che promossero il citato decreto 1913;

Viste le conformi deliberazioni delle Commissioni elettorali dei comuni di San Pietro Mosezzo e Casaleggio Novarese rispettivamente in data 29 e 22 gennaio 1922;

Vista l'altra deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Novara in data 27 aprile 1922, con la quale si propone che, per ragioni di vicinanza e di facilità di accesso, gli elettori del comune di Viggiona siano staccati dalla sezione elettorale di Cannero ed aggregati a quella di Trarego;

Viste le conformi deliberazioni delle Commissioni comunali di Cannero, Viggiona, e Trarego rispettivamente in data 28 marzo, 26 gennaio e 29 marzo 1922;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 13 luglio 1913, n. 895 è revocato nella parte in cui dispone che gli elettori politici della frazione di Ristolfo del comune di San Pietro Mosezzo sono aggregati alla sezione di Casaleggio Novarese e che quelli del comune di Viggiona sono aggregati al comune di Cannero.

Art. 2.

Gli elettori politici del comune di Viggiona sono aggregati al comune di Trarego per costituire una sola sezione elettorale con sede in Trarego.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1054 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1913, n. 534, col quale fu disposta l'aggregazione degli elettori politici del comune di Terrati alla sezione elettorale di San Pietro Amantea in provincia di Cosenza;

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Cosenza in data 12 aprile 1922, con la quale, in considerazione che gli elettori politici di Terrati hanno raggiunto il numero di 102, si propone la costituzione della sezione elettorale autonoma in detto Comune;

Vista la conforme deliberazione della Commissione elettorale di Terrati in data 20 gennaio 1922;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico, 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 11 maggio 1913, n. 534, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1063 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 745, che autorizza la costruzione di vari edifici postelegrafici, fra i quali è quello di Como;

Visto il decreto Luogotenenziale dell'8 giugno 1919, n. 1109, che approva la maggiore spesa occorrente per gli edifici postelegrafici autorizzati colla predetta legge;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, esteso all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con decreto-legge Luogotenenziale n. 872 del 25 maggio 1919;

Visto il progetto per l'edificio postelegrafico di Como, compilato il 25 maggio 1914 dall'ingegnere Giuseppe Stampa, aggiornato nei prezzi e modicato in data 12 settembre 1921, per l'importo di L. 1.623.815,80 per lavori a base d'asta; oltre a L. 180.729,75 per lavori in economia, L. 162.000 per improvisti e L. 33.000 per direzione e sorveglianza.

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di affidare la costruzione dell'edificio stesso al comune di Como;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 1° dicembre 1921 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi ed il Municipio di Como per l'acquisto dell'area e la costruzione del nuovo edificio postelegrafico di detta città; ed è inoltre approvata la derivante spesa di lire quarantacinquemila (L. 45.000) per l'acquisto dell'area e di lire un milione novecentonovantanovemila cinquecentoquarantacinque e centesimi cinquantacinque (L. 1.999.545,55) per la costruzione dell'edificio stesso, di cui L. 1.623.815,80 per lavori a base d'asta; L. 180.729,75 per lavori in economia, L. 162.000 per imprevisti e L. 33.000 per direzione e sorveglianza.

La complessiva somma di lire due milioni quarantaquattromila cinquecento quarantacinque e centesimi cinquantacinque (L. 2.044.545,55) farà carico per lire 641.130 al Cap. 130 R. P. e per le rimanenti lire 1.403.415,55 al Capitolo 117|2 R. P. del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

CONVENZIONE

fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e il municipio di Como per la costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici della città di Como.

Premesso che in base alle disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109 lo Stato dovrà costruire nella città di Como un edificio ad uso dei servizi postali ed elettrici;

Che il progetto esecutivo di tale edificio, compilato in data 25 maggio 1914 dall'ing. Giuseppe Stampa è stato ora riveduto, con la soppressione, fra l'altro, di un piano nel corpo centrale posteriore dell'edificio e dei due corpi centrali di collegamento ed è stato aggiornato nei prezzi, che sulla sua approvazione il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, con voto n. 3154 del 14 ottobre 1921

Per addivenire al più presto all'esecuzione del progetto stesso, in questo giorno 1° dicembre 1921 fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, rappresentata dal comm. Amato Sepe, di-

rettore del Servizio autonomo locali ed economato, ed il Municipio di Como, rappresentato dal pro-sindaco rag. Marino Maronari debitamente autorizzato con deliberazione di urgenza della Giunta comunale presa coi poteri del Consiglio a termini della legge comunale e provinciale in data 24 novembre 1921, viene convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

L'area destinata alla costruzione del nuovo edificio, fronteggiante la via Tolomeo Gallio, segnata a parte del n. 285 di mappa per una fronte della lunghezza di metri 57 e per una profondità di metri 44; area coerenziata, oltre che dalla detta via Gallio, dalla via Petrololo (che dovrà essere allargata fino a complessivi metri dieci, occupando parte del terreno in parola) da un'altra nuova via che il Comune s'impegna di aprire al pubblico e dal residuo terreno nord di proprietà comunale, sarà ceduta dalla Amministrazione comunale allo Stato per la somma, a corpo, di L. 45.000.

Detta somma sarà corrisposta al Comune dopo la effettiva consegna all'Amministrazione dello Stato dell'area stessa, ciò che dovrà risultare da apposito verbale, firmato dai rispettivi rappresentanti del Comune, dell'Amministrazione postale telegrafica del demanio dello Stato e del Genio civile.

Art. 2.

Il comune di Como assume la costruzione del nuovo edificio per conto dello Stato ed in base al progetto come sopra modificato e aggiornato per l'importo complessivo di L. 1.999.545,55 (un milionenovecentonovantanovemilacinquecentoquarantacinque e cent. cinquantacinque) e si impegna di provvedere all'appalto dei lavori entro un mese dal giorno dell'approvazione del presente atto.

Il pagamento del costo dell'opera avverrà per rate successive ogni volta che dallo stato di avanzamento dei lavori, controllato e controfirmato dall'Ufficio del genio civile di Como, risulti che i medesimi abbiano raggiunto l'importo netto di L. 300 000 depurato del ribasso d'asta che eventualmente si conseguisse all'atto dell'appalto dei lavori e depurato altresì delle ritenute di garanzia di cui all'art. 38 del capitolato generale 28 maggio 1895.

Tali ritenute saranno corrisposte insieme alla rata di saldo dopo il collaudo dell'opera, da eseguirsi nel tempo indicato nel capitolato speciale e nei modi prescritti dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 3.

Il comune di Como provvederà anche alla direzione dei lavori ed alla tenuta della contabilità con le imprese assuntrici, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del Genio civile, a cui spetta, a tenore di legge, l'alta sorveglianza dei lavori stessi.

L'Amministrazione dello Stato si manterrà estranea alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del Genio civile in base alle condizioni stabilite dai capitolati e dai contratti di appalto

Tutti gli accordi però che venissero eventualmente conclusi tra il Comune e imprese e che producessero un aumento delle spese previste dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Le eventuali divergenze tra l'Amministrazione dello Stato e il Comune saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*) del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e del capitolato generale 28 maggio 1895 sopracitati.

Art. 5.

Del progetto saranno scambiate fra le parti copie autentiche debitamente controfirmate. L'originale rimarrà presso il Ministero delle poste e dei telegrafi Sarà però sempre in facoltà del Ministero stesso di ordinare varianti al progetto, specialmente per quanto riguarda eventuali ampliamenti allo scopo di ripristinare le parti ora soppresse e di collocarvi i servizi telefonici, rimanendo convenuto che al pagamento del costo delle opere per tali ampliamenti, da periziarsi a suo tempo, sarà provveduto come è indicato al secondo capoverso dell'art. 2.

Art. 6.

La presente convenzione e tutti gli eventuali altri atti che si facessero in relazione o in conseguenza di questa fra Stato e Comune saranno esenti da bollo e registrati gratuitamente.

Art. 7.

La presente convenzione, mentre vincola fin d'ora il comune di Como non diverrà impegnativa per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi se non quando sarà stata approvata nei modi di legge.

Fatto in doppio originale, letto e sottoscritto in Roma.

Amato Sepe.

Rag. Marino Maronari.

(bollo)

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
GIUFFRIDA.

N. 9865 registrato a Roma 25 febbraio 1922, atti privati, vol. 326. Esatte L. 4,20.

BERETTI.

Il numero 1064 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1109, dell'8 giugno 1919, che provvede alla ripartizione dei fondi assegnati al Ministero delle poste e telegrafi per effetto del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528;

Riconosciuta l'improrogabile urgenza di provvedere una nuova sede per l'impianto di una centrale telefonica della zona centrale di Roma;

Vista l'impossibilità di trovare un'area disponibile per eseguire una nuova costruzione in prossimità del detto centro telefonico;

Considerata la necessità di procedere quindi all'acquisto di un edificio già costruito nei dintorni di piazza Colonna dove appunto cade il centro telefonico predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con i 70.000.000 destinati alla costruzione di edifici, di cui è fatto cenno all'art. 4 del decreto Luogotenenziale sopra accennato si provvederà anche all'acquisto ed all'adattamento di un edificio nella zona centrale di

Roma da adibirsi a sede del nuovo ufficio telefonico automatico che dovrà servire la zona predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Barletta (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Barletta, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo, d'altra parte, le condizioni dello spirito pubblico di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 maggio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Barletta, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Barletta è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Farra Augusto, capitano medico, dispensato dal servizio attivo permanente dal 1 maggio ed inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

Con R. decreto del 4 dicembre 1922:

Capitani.

Grignani Eugenio, capitano chimico farmacista a disposizione Ministero colonie per un incarico civile in Eritrea, cessa di essere a disposizione Ministero colonie, dal 12 ottobre 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Rispoli Filiberto, tenente veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 marzo 1922.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto dell'8 settembre 1921:

Gatt cav. Michele, topografo capo di 1ª classe. Il R. decreto in data 19 ottobre 1920 col quale veniva collocato a riposo per età e per anzianità di servizio a decorrere dal 1° ottobre 1920, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 18 marzo 1921.

Archivisti ed applicati
delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 3 marzo 1922:

Baldi cav. Giuseppe, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1922, con l'assegno annuo di L. 3940.

Freda Giuseppe, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 ottobre 1921, richiamato in servizio dal 1° marzo 1922, con lo stipendio annuo di L. 3600 e l'assegno personale di L. 400.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Casareale Saverio, applicato, in aspettativa per infermità dal 20 luglio 1921, richiamato in servizio dal 20 febbraio 1922, con lo stipendio annuo di L. 3300 e l'assegno personale di L. 1100.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Cantarelli Fernando, archivista, in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1919, cessa di far parte dell'Amministrazione militare, dal 1° agosto 1921, per compiuto biennio d'aspettativa, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termine di legge possa competergli.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine
dei magazzini militari.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Gerace Giuseppe, primo ufficiale d'ordine, in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1921, richiamato in servizio dal 16 marzo 1922, con lo stipendio annuo di L. 3600.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Meucci Oreste, primo assistente genio militare, collocato a riposo a decorrere dal 5 settembre 1921, per anzianità di servizio e per età.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Bivona cav. Benedetto, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 7 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 26 dal 26 giugno al 2 luglio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	2
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Milano (*a*)	Gallarate	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
»	Potenza	3	—	3	—
Roma	Roma	2	—	2	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Sassari (*a*)	Alghero	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	1
»	Sassari	1	1	1	1
Verona	Verona	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		9	20	9	21
	Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	1	—	1
Modena (*a*)	Modena	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Alghero	1	—	1	—
»	Sassari	1	—	3	—
		2	6	4	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica				
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	5	—
Belluno	Belluno	4	—	6	7
»	Feltre	1	1	1	1
Bergamo	Clusone	1	—	2	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	6	—
»	Imola	2	—	2	1
»	Vergato	2	—	3	5
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	10	—	12	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	3	1	11	2
Caltanissetta	Caltanissetta	3	—	5	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	—	2	—	5
Como	Lecco	6	1	14	4
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	5	—	14	—
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	11	1	15	3
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	7	—
Firenze	Firenze	2	2	3	2
»	Pistoia	1	—	2	2
»	San Miniato	1	1	1	2
Forlì	Cesena	4	—	13	3
»	Forlì	2	—	8	—
Genova	Chiavari	1	—	4	—
»	Genova	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	—	2	—	5
Lucca	Lucca	4	—	4	2
Mantova	Mantova	2	3	2	4
Messina	Mistretta	—	1	—	3
»	Patti	—	1	—	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica					
Milano (*a*)	Abbiategrasso	1	—	1	1
»	Lodi	1	1	1	1
»	Milano	3	—	4	2
»	Monza	1	—	1	—
Modena (*a*)	Modena	1	—	1	—
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Novara	2	1	2	1
»	Vercelli	3	1	3	4
Padova	Padova	3	5	3	6
Parma	Parma	2	1	3	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	2	—	2	—
Perugia (*a*)	Spoleto	1	—	1	—
»	Terni	—	1	—	3
Pesaro-Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	2	—	2
»	Volterra	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	3	—	6	—
Reggio Cal.	Gerace Marina	1	—	8	—
»	Reggio Calabria	1	—	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	1	1	3	3
Roma	Velletri	8	—	8	—
Rovigo	Adria	2	2	2	2
Salerno	Campagna	1	—	5	—
»	Salerno	—	1	—	1
»	Vallo della Lucania	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Siracusa	Modica	1	—	5	—
Sondrio	Sondrio	1	—	7	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	3	—	7	1
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	1	1	1
»	Venezia	11	1	14	2
Verona	Verona	4	1	5	1
Vicenza	Vicenza	4	2	9	8
		151	41	264	89

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Arezzo	Arezzo	2	—	26	3
Belluno	Belluno	1	1	1	3
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	2	—
Bologna	Bologna	2	1	10	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	1
»	Isernia	—	1	—	1
Caserta	Sora	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	3
Firenze	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	1	1	1	1
Macerata	Macerata	—	4	—	7
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Messina	Patti	1	—	4	2
Modena (*a*)	Modena	2	—	2	—
Parma	Parma	—	1	—	2
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	—	1	—	1
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari (*a*)	Alghero	1	—	1	1
»	Ozieri	—	1	—	1
Siena	Siena	3	—	12	—
Vicenza	Vicenza	—	5	—	23
		24	22	71	55
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Cittaducale	—	1	—	3
»	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Potenza	Potenza	—	3	—	5
Roma	Viterbo	3	—	3	—
		4	5	6	9

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	**Avellino**	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	**Barletta**	3	—	3	—
Benevento	**Benevento**	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Catania	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
»	Girgenti	4	—	8	—
Messina	**Messina**	1	—	2	—
Napoli (*a*)	**Casoria**	1	—	1	—
»	Castellammare di S.	2	—	3	—
»	**Napoli**	6	—	29	1
Palermo	**Palermo**	2	—	73	2
»	**Termini Imerese**	1	—	7	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Siracusa	Siracusa	1	—	13	—
		31	2	150	5
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	2	—	6
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	1	—	10	—
Avellino (*b*)	Avellino	—	2	—	2
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	2	3	5
»	Barletta	1	1	1	1
Belluno	Feltre	—	2	—	2
Catania	Caltagirone	—	1	—	3
Firenze	**Firenze**	—	3	—	13
»	San Miniato	—	2	—	2
Livorno	**Livorno**	—	1	—	5
Milano (*a*)	Milano	—	1	—	6
»	Monza	—	2	—	5
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	3	2
Palermo	**Palermo**	1	—	12	4
Ravenna (*b*)	Ravenna	1	—	1	—
Segue *Rabbia*					
Siena (*b*)	Montepulciano	—	2	—	2
»	Siena	—	1	—	1
Siracusa (*b*)	**Siracusa**	1	—	1	—
Verona	**Verona**	3	—	3	—
		11	22	34	49
Rogna.					
Aquila degli Ab.	**Aquila degli Abr.**	1	1	1	1
»	**Avezzano**	3	—	15	—
»	Cittaducale	1	1	1	1
»	**Sulmona**	2	—	27	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	56	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Larino	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	2	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	—	1	—	1
Macerata	**Camerino**	1	2	8	2
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	3	—
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	2	1
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Torino	Susa	1	—	1	—
»	Torino	1	—	1	—
		32	6	136	6
Influenza del cavallo.					
Belluno	Belluno	—	2	—	2
Bologna	Bologna	1	—	1	—
		1	2	1	2
Tubercolosi bovina.					
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
		—	2	—	2

Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle P. (*b*)	Barletta	—	1	—	1
Caserta (*b*)	Nola	—	1	—	1
		1	2	1	2
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	5	—	7	3
»	Avezzano	8	—	12	1
»	Sulmona	8	2	11	2
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
»	Barletta	1	—	2	—
Chieti	Lanciano	3	—	3	—
Potenza	Melfi	2	—	11	—
Siracusa	Noto	1	—	1	—
		29	2	52	6
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Colera dei polli					
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	5	1
		2	—	6	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	29	30
Carbonchio sintomatico	6	8	10
Afta epizootica	42	192	363
Malattie infettive dei suini	25	46	126
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	13	88	155
Rabbia	15	33	83
Rogna	13	38	142
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	9	15
Vaiuolo ovino	5	31	58
Morbo coitale maligno	2	2	2
Influenza del cavallo	2	3	3
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	2	2	7

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 12 al 18 giugno 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Venezia Giulia	Sesana	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	2
»	Gradisca	—	3	—	3
»	Monfalcone	7	—	19	—
»	Sesana	—	1	—	6
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Triden.	Rovereto	—	1	—	2
»	Trento	—	1	—	3
		7	8	19	17
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	2	1	2
»	Gradisca	3	1	12	1
»	Parenzo	—	4	—	8
»	Pisino	1	2	1	22
»	Pola	1	—	13	—
»	Postumia	4	2	8	3
»	Rovigno	1	—	1	—
»	Volosca	—	1	—	5
Venezia Trident.	Bolzano	—	2	—	4
»	Mezolombardo	2	4	9	19
»	Tione	—	1	—	4
»	Trento	—	1	—	1
		13	20	45	69
Morva.					
Venezia Giulia	Tolmino	1	—	1	—
»	Trieste	1	—	1	1
		2	—	2	1
Rogna.					
Venezia Giulia	Tolmino	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	7	15	36
Malattie infettive dei suini	12	33	114
Morva	2	2	3
Rabbia	—	—	—
Rogna	1	1	1

(*a*) Malattia sospetta.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 4

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0 »	458558 458557	231 — 231 —	Aiani *Maria-Bambina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Ippolita fu Faustino ved. di Aiani Giuseppe dom. a Como. Il secondo certificato è vincolato d'usufrutto a favore di quest'ultima	Aiani *Bambina-Anna-Maria-Celerina* fu Giuseppe ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	166185	125 —	Cucchietti *Maria* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Dronero (Cuneo)	Cucchietti *Catterina* di Giovanni, minore, ecc., come contro
3.50 0/0	785773	2436 —	Ricciardi *Maria* o *Maria-Caterina* fu Pietro minore, sotto la tutela di Raniero Gradoli, dom. in Roma	Ricciardi *Caterina* fu Pietro, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	146193	10150 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 luglio 1922

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 1).

3ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	240669	56 —	Martoglio *Carlo* fu Michele, domic. a Pinerolo (Torino)	Martoglio *Giuseppe-Carlo*, ecc. come contro
»	399179	28 —	Prefumo *Giuseppina-Ada* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Giustiniani Anna fu Giuseppe, vedova Prefumo, domic. a Sestri Ponente (Genova)	Prefumo *Ada Giuseppina* fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro
3 0/0 misti	21 34	3 — 60 —	de Vanna Benedetta di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Benedetta di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)
» » »	23 35 37	30 — 60 — 150 —	de Vanna Teresa di Michele, *nubile*, domiciliata a Napoli	de Vanna Teresa di Michele, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Napoli (nominativa)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 203 — Data della ricevuta: 23 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Direttore provinciale delle poste e telegrafi di Bologna, sig. Eugenio Ricco mini fu Michele, per conto del sig. Veggetti Gualtiero accollatario dei servizi trasporti postali — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3970 — Data della ricevuta 5 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta Tesio Arturo fu Biagio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 14 — Consolidato 3.50 0/0, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1611 — Data della ricevuta 10 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Gramignani Luigi Filippo fu Filippo per conto dell'Economato generale Benefici vacanti — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 10 luglio 1922	al 20 luglio 1922
Cassa (Specie metalliche)	940.340.000	940.372.000
Portafoglio su piazze italiane	4.421.190.000	4.410.016.000
Anticipazioni	2.761.463.000	3.579.531.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	644.644.000	671.931.000
Circolazione	14.136.650.000	13.862.952.000
Debiti a vista	996.788.000	1.012.262.000
Depositi in C[C[fruttifero	1.073.961.000	989.435.000
Rapporto della riserva alla circolazione	18.73 0[0	19.80 0[0

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 31 marzo 1922:

Capi sezione.

De Carolis cav. uff. avv. Achille — Marello cav. uff. Francesco — Beretta cav. dott. Alberto — Salvatori cav. uff. Adriano — Giovannini cav. uff. Corrado — Lenti cav. uff. dott. Pio — Mola cav. dott. Emilio — Ranelletti cav. dott. Temistocle.

Primi segretari.

Bianchi cav. Silvio — Forni cav. dott. Luigi — Marcelli cav. dottor Ugo.

Segretari.

D'Albore dott. Elpidio — Foschi cav. dott. Italo.

Revisori principali.

Valeri cav. uff. Ercole — Zani del Frà cav. uff. Vincenzo A.

Ufficiali di revisione.

Armanni cav. Unno — Palladini cav. Paladino.

Archivisti.

Aprile Eugenio — Gisotti cav Ignazio — Semidei Matteo — Gobbetti cav. Antonio — Giannone Ugo — La Monica cav. Ferdinando.

Applicati.

Marinucci cav. Umberto — Minca Achille — Vitale Guido.

Commesso.

Pandofi cav. Vittorio.

Uscieri capi.

Luccidi Paolo — Rossi Pietro Giovanni — Pugliares Giuseppe.

Uscieri.

Cocco Antonio — Lucci Francesco — Marcucci Tullio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 1 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 49	Dinari	—
Londra	98 01	Corone jugoslave	—
Svizzera	420 —	Belgio	171 23
Spagna	338 —	Olanda	8 54
Berlino	3 49	Pesos oro	18 21
Vienna	0 07	Pesos carta	8 01
Praga	54 10	New York	22 06

Oro . . . . . . 425 65.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3 50 °/₀ netto (1906)	71 05	—
3.50 °/₀ netto (1902)		—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	78 35	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, portante provvedimenti a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1

Presso la R. scuola industriale di Pisa è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero entro due mesi dal presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. L'aspirante non deve avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di apertura del concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma di licenza rilasciato da un R. Istituto tecnico (sezione ragioneria o commercio) o di un R. Istituto commerciale (3° grado);

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, di tutti i documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il segretario prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni

In caso favorevole conseguirà la stabilità ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensione istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 fra il Ministero del tesoro e la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 3000 oltre L. 2000 per supplementi di stipendio ed oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno e quattro aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 20 luglio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.